REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1586 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2018

recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa, la profondità minima e il divieto di pesca al di sopra di habitat protetti per le sciabiche da spiaggia operanti nelle acque territoriali della Croazia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 13, paragrafi 5 e 10,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia o reti analoghe sulle praterie, in particolare quelle di *Posidonia oceanica* o di altre fanerogame marine.

(2) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 4, paragrafo 5.

(3) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(4) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafi 5 e 9.

(5) Il 26 gennaio 2016 la Commissione ha ricevuto dalla Croazia una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del suddetto regolamento per la sciabica da spiaggia a maglie larghe tradizionale «šabakun» utilizzata per la pesca della ricciola (*Seriola dumerili*), la sciabica da spiaggia tradizionale «oližnica» utilizzata per la pesca del latterino (*Atherina boyeri*) e le sciabiche da spiaggia tradizionali «girarica» e «migavica» utilizzate per la pesca degli zerri (*Spicara smaris*) nelle proprie acque territoriali.

(6) Con la stessa richiesta, la Croazia ha chiesto una deroga all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 per le sciabiche da spiaggia tradizionali «girarica» e «migavica» usate per la pesca degli zerri (*Spicara smaris*).

(7) La richiesta riguarda attività di pesca già autorizzate dalla Croazia e concerne i pescherecci aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione attuato dalla Croazia con decreto ministeriale ([2]) ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 in data 30 marzo 2018 (nel prosieguo: «il piano di gestione della Croazia»).

(8) Ad aprile e ottobre 2016 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la deroga chiesta dalla Croazia e il relativo piano di gestione. Lo CSTEP ha evidenziato la necessità di chiarimenti relativi agli attrezzi da pesca utilizzati, alle catture accessorie, alla sorveglianza e ai dati scientifici. La Croazia ha fornito alla Commissione adeguati chiarimenti e ha rivisto di conseguenza il proprio piano di gestione, adottando misure aggiuntive in materia di controllo, gestione della flotta, raccolta dei dati e sorveglianza.

(9) La deroga chiesta dalla Croazia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(10) In particolare, sussistono vincoli geografici specifici a motivo della struttura morfologica propria della Croazia, caratterizzata da un lungo litorale con numerose isole, e della distribuzione spaziale delle specie bersaglio, che sono esclusivamente presenti in determinati siti e zone della fascia costiera a profondità inferiori a 50 metri. Le zone di pesca hanno pertanto dimensioni limitate.

([1]) GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

([2]) Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama, Narodne Novine, GU 30/2018, modificato da Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama, GU 49/2018.

(11) Per quanto riguarda la pesca degli zerri, la richiesta riguarda la pesca esercitata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trainate sul fondo, tradizionalmente intrapresa sulle praterie di Posidonia, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Inoltre l'attività di pesca degli zerri riguarda circa il 5 % della zona coperta da praterie di *Posidonia oceanica* all'interno dell'area oggetto del piano di gestione e meno del 5 % delle praterie nelle acque territoriali della Croazia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, punti ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(12) Questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi, in quanto soltanto le sciabiche da spiaggia hanno le caratteristiche tecniche necessarie.

(13) Inoltre, la pesca in questione non ha un impatto significativo sull'ambiente marino, poiché le sciabiche da spiaggia sono attrezzi molto selettivi, che non entrano in contatto con il fondo marino e non possono essere utilizzati su praterie di *Posidonia oceanica*.

(14) La richiesta riguarda 87 pescherecci. La deroga chiesta dalla Croazia interessa quindi un numero limitato di pescherecci rispetto alla vasta zona di distribuzione della flotta operante con questi tipi di attrezzi, che corrisponde all'1 % della flotta croata e al 2 % della stazza lorda (GT).

(15) Tali pescherecci sono inclusi in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(16) Il piano di gestione della Croazia stabilisce tutte le pertinenti definizioni relative alle attività di pesca interessate e garantisce che non vi sarà alcun ulteriore incremento dello sforzo di pesca in conformità all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca solo a 87 pescherecci specifici autorizzati dalla Croazia. A tale riguardo si osserva che, conformemente al piano di gestione della Croazia e al decreto ministeriale, non sono previste zone di pesca per le sciabiche da spiaggia «migavica», «girarica» e «šabakun» nelle zone di pesca indicate come «A», mentre è consentito l'uso della la sciabica da spiaggia «oližnica» esclusivamente nelle sottozone di pesca indicate come «E4» e «F2». L'uso delle sciabiche da spiaggia è vietato nelle zone identificate come parchi nazionali e habitat particolari.

(17) Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006. In effetti, le reti vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondo marino.

(18) Le prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano poiché riguardano le reti a strascico.

(19) Per quanto riguarda l'obbligo di conformarsi all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006, che stabilisce la dimensione minima delle maglie per la sciabica da spiaggia tradizionale «oližnica» utilizzata per la pesca del latterino (*Atherina boyeri*), la Commissione osserva che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 7, di tale regolamento, la Croazia ha autorizzato una deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del medesimo regolamento nel proprio piano di gestione, in quanto l'attività di pesca interessata è altamente selettiva, presenta effetti trascurabili sull'ambiente marino e non è interessata dalle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5.

(20) La Commissione osserva che la Croazia non ha autorizzato nel proprio piano di gestione una deroga ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006 per quanto riguarda l'uso della sciabica da spiaggia a maglie larghe tradizionale «šabakun» utilizzata per la pesca della ricciola (*Seriola dumerili*), e delle sciabiche da spiaggia tradizionali «girarica» e «migavica» utilizzate per la pesca degli zerri (*Spicara smaris*).

(21) Le attività di pesca in questione sono praticate a una distanza molto ridotta dalla costa e non interferiscono dunque con le attività di altre navi.

(22) Il piano di gestione garantisce che le catture di specie incluse nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime, in quanto le specie bersaglio - ricciola (*Seriola dumerili*), latterino (*Atherina boyeri*) e zerri (*Spicara smaris*) - non figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 e le attività di pesca sono altamente selettive.

(23) Le attività di pesca sono altamente selettive e non sono mirate alla cattura di cefalopodi.

(24) Il piano di gestione comprende misure per la sorveglianza delle attività di pesca, secondo quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 5, quinto comma, e all'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e soddisfa pertanto le condizioni di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ([1]).

(25) È quindi opportuno autorizzare le deroghe richieste.

(26) È opportuno che la Croazia riferisca alla Commissione a scadenze regolari e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel proprio piano di gestione.

(27) La durata di validità della deroga sarà limitata, affinché sia possibile adottare tempestivamente misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione della Commissione evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e consentire nel contempo di approfondire le conoscenze scientifiche onde elaborare un piano di gestione più efficiente.

(28) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

1. L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica alla pesca degli zerri (*Spicara smaris*) praticata con sciabiche da spiaggia «girarica» e «migavica» nelle acque territoriali della Croazia.

2. L'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Croazia per le seguenti attività di pesca:

a) ricciola (*Seriola dumerili*) pescati con la sciabica da spiaggia a maglie larghe «šabakun»;

b) latterino (*Atherina boyeri*) pescato con la sciabica da spiaggia «oližnica»; e

c) zerri (Spicara smaris) pescati con le sciabiche da spiaggia da spiaggia «girarica» e «migavica».

3. Le sciabiche da spiaggia di cui ai paragrafi 1 e 2 sono utilizzate da pescherecci:

a) aventi un numero di registrazione stabilito dal piano di gestione della Croazia, adottato dalla Croazia conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006;

b) aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e per i quali sia escluso qualsiasi ulteriore aumento dello sforzo di pesca; e

c) titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione della Croazia.

Articolo 2

Piano di sorveglianza e relazione

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Croazia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel proprio piano di gestione.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 26 ottobre 2018 al 26 ottobre 2021.

([1]) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER